

Codice A1813C

D.D. 28 maggio 2024, n. 1142

RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022. Concessione demaniale relativa a percorrenza parallela, con posa di nuova infrastruttura interrata contenente cavi telefonici in fibra ottica, del Rio CHIAPINETTO lungo la S.P. n. 201, nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO). Richiedente: TIM S.p.A. Rif.: ID552880 prot.:40566-P. Fascicolo TO/LT/6820 Autorizzazione idraulica n. 6271/2024.



ATTO DD 1142/A1813C/2024

DEL 28/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904, LR n° 12/2004 e s.m.i., DPGR n° 10/R del 16/12/2022.

Concessione demaniale relativa a percorrenza parallela, con posa di nuova infrastruttura interrata contenente cavi telefonici in fibra ottica, del Rio CHIAPINETTO lungo la S.P. n. 201, nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO). Richiedente: TIM S.p.A. Rif.: ID552880 prot.:40566-P. Fascicolo TO/LT/6820 Autorizzazione idraulica n. 6271/2024.

Con nota in data 03.04.2024 registrata al protocollo del Settore al numero 16970/A1813C dal signor Giampaolo CRIVELLO, in qualità di rappresentante sociale della Società TIM S.p.A. - Access Operation Area Nord Ovest – FOL/TOVA con sede a Torino – Via Vincenzo Lancia n° 55, finalizzata ad ottenere la concessione per l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, con posa di infrastrutture interrate in percorrenza parallela lungo la S.P. n.201, del Rio CHIAPINETTO, in Comune di Sant'Antonino di Susa (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza di concessione demaniale. Fascicolo TO/LT/6820 Aut. Idr.n. 6271

L'intervento in progetto prevede la posa di 5 minitubi Ø 14 mm lungo la S.P.n. 201 dal km 0+585 al Km 0+680, in percorrenza parallela del Rio CHIAPINETTO per mt. 95 circa. La sede di posa prevede scavo in minitrincea realizzato con apposita macchina dotata di fresa a disco, avrà una larghezza massima m. 0,15 ed una profondità fino a m. 0,40.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento")

- ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. N° 21263 del 29.04.2024.

Considerato l'assenso del proprietario dell' infrastruttura ospitante e l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di

disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Preso che ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 01/08/2003, n° 259 TIM S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 Gennaio 2024

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche;
- artt. 17 e 18 "Attribuzioni dei dirigenti" della LR n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- artt. 86-89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. 44/2000 sulle Funzioni amministrative della Regione Piemonte;
- Legge Regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Decreto Legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale approvato con DPGR n° 10/R in data 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 marzo 2004, n. 12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Decreto Legislativo n. 259 del 1/08/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche.;

determina

1) **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta **TIM S.p.A.** ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. le aree demaniali, le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a esondazioni del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- f. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino;
- g. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- h. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i. l'intervento deve essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di sponda (erosioni) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo l'area di percorrenza della linea tecnologica mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- j. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, della sponda, in corrispondenza della linea tecnologica, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;*
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) di concedere alla Società TIM S.p.A. ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R/2022, l'occupazione dell'area demaniale per la realizzazione della percorrenza parallela con linea tecnologica in f.o. del corso d'acqua Rio CHIAPINETTO lungo S.P.n. 201, nel Comune di

Sant'Antonio di Susa (TO), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3) di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in anni 30 fino al 31.12.2054 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;
- e. di stabilire che ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 01/08/2003, n° 259, TIM S.p.A. non è tenuta al pagamento dei canoni demaniali e al versamento della cauzione infruttifera;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Istruttori
(Valter Pirillo)
(Antonella Carrer)

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- Schema_Disciplinare_TIM_SpA_TO_LT_6820_Rio_CHIAPINETTO_Sant_Antonino_
1. di_Susa.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/LT/6820- Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per percorrenza parallela, con posa di nuova infrastruttura interrata contenente cavi telefonici in fibra ottica, del Rio CHIAPINETTO lungo la S.P. n. 201, nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 19.12.2022, n. 10/R e s.m.i. Richiedente: TIM S.p.a. - Operations Area Nord Ovest FOL/TOVA - Via Vincenzo Lancia, 55 TORINO Codice Fiscale e Partita IVA 00488410010 a firma di Crivello Giampaolo in qualità di procuratore della Società Telecom Italia S.p.A.

Art. 1- Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per percorrenza parallela, con posa di nuova infrastruttura interrata contenente cavi telefonici in fibra ottica, del Rio CHIAPINETTO lungo la S.P. n. 201 dal km 0+585 al Km 0+680, nel Comune di Sant'Antonino di Susa (TO). La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della determinazione dirigenziale di

concessione del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino.

Art. 3 - Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni trenta** e pertanto con scadenza al **31.12.2054**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso

della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento del canone demaniale.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e dell'Allegato A) "Tabella dei canoni demaniali per pertinenze idrauliche 2022-2024" della Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Giuridica e Amministrativa n. 3484 del 24 Novembre 2021, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7 - Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società TIM S.p.a. - Operations Area Nord Ovest FOL/TOVA - Via Vincenzo Lancia, 55 TORINO a firma di Crivello Giampaolo, in qualità di procuratore della Società Telecom Italia S.p.A.(TIM).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

Procuratore Società TIM S.p.A.

Il Responsabile del Settore

Crivello Giampaolo

Dott. Ing. Bruno Ifrigerio

(firmato digitalmente)(*)

(firmato digitalmente)(*)

(*)Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.